



Lodi, 22 febbraio 2012
Prot. N. 6078/2012
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 46/2012 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota dell'Azeta Spa Costruzioni e Servizi generali inerente la necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, la rimozione dei pali di illuminazione dismessi;

O R D I N A

- ❑ Lungo i tratti viari cittadini di seguito indicati, viene data facoltà alla Società Azeta di predisporre, esclusivamente in funzione delle necessità connesse alla realizzazione delle opere citate in premessa, la collocazione di segnali indicanti il divieto di sosta, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati e con validità della prescrizione estesa per l'intera durata delle opere:
 - ❖ **V.le LIGURIA**
 - ❖ **V.le EMILIA**
 - ❖ **V.le ROMAGNA**
 - ❖ **Via Don MINZONI**
 - ❖ **Via TURATI**
 - ❖ **Via DOSSENA**
 - ❖ **Via PAGANI**
 - ❖ **Via TERZI**
 - ❖ **Via RAFFAELLO**
 - ❖ **Via BRAMANTE**
 - ❖ **Via MICHELANGELO**
 - ❖ **Via BAGGI**
 - ❖ **Via OPIZZIO**
 - ❖ **Via MARINI**
 - ❖ **Via BORGO ADDA**
 - ❖ **Via PADRE GRANATA**
- ❑ Conformemente al disposto del richiamato Art.07 del D.Lgs. 285/92 in riferimento all'Art. 6 comma 4 lettera f del medesimo decreto il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà provvedere a rendere note le sopra indicate prescrizioni provvedendo alla posa della regolamentare segnaletica stradale **con almeno 48 ore** di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio lavori;

La ditta esecutrice delle opere dovrà inoltre farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92. Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità delle sopra indicate prescrizioni limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Nel caso si provvedesse al parziale/provisorio ripristino della circolazione veicolare, durante le ore notturne ovvero in ogni caso di sospensione prolungata delle attività (weekend), è fatto assoluto divieto di mantenere scavi aperti ovvero non protetti da idonei elementi carrabili (piastre metalliche) in grado di garantire la completa fruibilità della sede stradale nei termini di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

PC/pl

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI